

Prot.  
0100628 / P  
Data  
24/12/2020

Spazio riservato  
all'etichetta  
con il n. di protocollo  
e la data



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

S.C. Igiene degli Alimenti di Origine Animale

Via P. de Ralli n. 3 – 34128 Trieste

Responsabile del procedimento:

Paolo Demarin

E mail: [paolo.demarin@asugi.sanita.fvg.it](mailto:paolo.demarin@asugi.sanita.fvg.it)

Istruttoria:

Lucia Pelagatti

[luciapelagattii@asugi.sanita.fvg.it](mailto:luciapelagattii@asugi.sanita.fvg.it)

Rif. Nota \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_

Ministero della Salute

Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della  
Nutrizione

00144 ROMA EUR

[dgsan@postacert.sanita.it](mailto:dgsan@postacert.sanita.it)

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Servizio Sanità Pubblica Veterinaria

34124 Trieste

[salute@certregione.fvg.it](mailto:salute@certregione.fvg.it)

Servizi Veterinari presso gli Assessorati alla Sanità delle  
Regioni d'Italia e delle Province Autonome di Trento e  
Bolzano.

ARPA FVG

Palmanova

PEC: [arpa@certregione.fvg.it](mailto:arpa@certregione.fvg.it)

Ai Direttori Generali

Aziende sanitarie del FVG

[asfo.protgen@certsanita.fvg.it](mailto:asfo.protgen@certsanita.fvg.it)

[asufc@certsanita.fvg.it](mailto:asufc@certsanita.fvg.it)

Ai Signori Sindaci dei Comuni di:

[comune.trieste@certgov.fvg.it](mailto:comune.trieste@certgov.fvg.it)

[comune.muggia@certgov.fvg.it](mailto:comune.muggia@certgov.fvg.it)

[comune.duinoaurisina@certgov.fvg.it](mailto:comune.duinoaurisina@certgov.fvg.it)

[comune.monrupino@certgov.fvg.it](mailto:comune.monrupino@certgov.fvg.it)

[comune-obcina.sgonico-zgonik@certgov.fvg.it](mailto:comune-obcina.sgonico-zgonik@certgov.fvg.it)

[comune-obcina.sandorligodellavalle-](mailto:comune-obcina.sandorligodellavalle-)

[dolina@certgov.fvg.it](mailto:dolina@certgov.fvg.it)

Ai Signori Sindaci dei Comuni di:

Grado, Staranzano, Monfalcone

LORO SEDI

Capitaneria di Porto di Trieste

34132 Trieste

PEC: [dm.trieste@pec.mit.gov.it](mailto:dm.trieste@pec.mit.gov.it)

Sezione Polizia Stradale Trieste

Compartimento Polizia Stradale Friuli Venezia Giulia

Via Mascagni, 9

34148 Trieste [sezpolstrada.ts@pecps.poliziadistato.it](mailto:sezpolstrada.ts@pecps.poliziadistato.it)

Comando Carabinieri NAS  
33100 Udine  
[sud34442@pec.carabinieri.it](mailto:sud34442@pec.carabinieri.it)

Comando Provinciale Carabinieri  
34100 Trieste  
[tts20246@pec.carabinieri.it](mailto:tts20246@pec.carabinieri.it)

Comando Legione Carabinieri  
Friuli Venezia Giulia  
33100 Udine  
[tud34416@pec.carabinieri.it](mailto:tud34416@pec.carabinieri.it)

Comando Compagnia Carabinieri Monfalcone  
34074 Monfalcone GO  
[tgo30979@pec.carabinieri.it](mailto:tgo30979@pec.carabinieri.it)

CTI  
[prodottoitticosicuro@arubapec.it](mailto:prodottoitticosicuro@arubapec.it)

Al Referente per i miticoltori del Golfo di Trieste  
[cogiumar@legalmail.it](mailto:cogiumar@legalmail.it)

Al Referente della Ditta Ittiomar  
[ittiomar@pec.it](mailto:ittiomar@pec.it)

Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASUGI  
Dott.ssa Adele Maggiore  
[dip@asugi.sanita.fvg.it](mailto:dip@asugi.sanita.fvg.it)

Istituto Zooprofilattico S. delle Venezie  
SCT4  
Dott. Fabrizio Agnoletti  
Dott. Luciano Iob  
[segr.pn@izsvenezie.it](mailto:segr.pn@izsvenezie.it)

Gorizia, 23 dicembre 2020

OGGETTO: revoca dell'ordinanza n. 18 prot. 98397 del 17/12/2020 di quest'ufficio recante divieto di raccolta ed immissione sul mercato ai sensi del regolamento CE 178/2002 dei molluschi bivalvi vivi della zona di produzione 10TS 1 "Duino" come classificata nel decreto del Direttore del Servizio Sanità Pubblica Veterinaria FVG n. 2035/2019.

**Ordinanza n. 18 bis del 23 dicembre 2020.**

IL DIRETTORE f.f.

Servizio veterinario di Igiene degli alimenti di origine animale

CONSIDERATO:

1. che questo ufficio con l'ordinanza n. 18/20 in oggetto, cui rimando, ha disposto la chiusura della zona di produzione 10TS 1 (zona A) ai sensi del regolamento UE 627/2019, art. 62(1) e del punto 5.1 della Delibera di Giunta Regionale FVG n. 923/2019, vietando da essa la raccolta dei MBV;
2. che il precitato regolamento UE 627 del 2019 prevede, all'art. 63(1), che l'autorità competente possa riaprire una zona di produzione chiusa una volta che i requisiti sanitari per i molluschi risultino nuovamente conformi alla normativa alimentare;
3. che, analogamente a quanto previsto dalla legislazione unionale, la D.G.R. FVG n. 923/2019 prevede, allegato B, Parte C, punto 5.1, che la revoca delle misure restrittive sia adottata dal Servizio Veterinario territorialmente competente solo qualora, a seguito di un campione effettuato a distanza di almeno una settimana dal prelievo dell'ultima non conformità microbiologica, in questo caso risalente al 14 dicembre u.s., l'IZSve comunichi alle Aziende Sanitarie il ripristino delle condizioni di idoneità della zona A di produzione e di raccolta;
4. che con il rapporto di prova n. 20AT4PN-U/3028, di data odierna l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ha comunicato la conformità della predetta zona ai parametri microbiologici delle zone classificate "A" ex art. 53 del regolamento UE 627/2019;

REVOCA


- a) per le motivazioni sopra riportate l'ordinanza n. 18/20 in oggetto, perché vi risulta ripristinata la conformità dei molluschi ai requisiti sanitari dell'art. 53 del regolamento UE 627/2019.
- b) Sono conseguentemente consentite la raccolta e l'immissione sul mercato ai sensi del regolamento CE 178/02 di molluschi bivalvi vivi estratti dalla precitata zona, alle condizioni del regolamento di esecuzione UE 627/2019 e del regolamento CE 853/2004.

Gli Agenti della Forza Pubblica e gli Operatori tecnici di vigilanza sono incaricati dell'esecuzione e del controllo del rispetto della presente ordinanza che entra in vigore il giorno della notifica.

Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 193/2007:

- ✓ punto 12: chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi senza che gli stessi transitino per un centro di spedizione, fatte salve le disposizioni relative ai pettinidi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 all. III, sez. VII, cap. IX, punto 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000. Alla stessa sanzione sono sottoposti gli operatori che immettono sul mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone di produzione della classe B o C senza che gli stessi siano stati sottoposti al previsto periodo di depurazione;
- ✓ punto 13: chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi, diversi dai pettinidi, provenienti da una zona non classificata dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000.
- ✓ punto 14: chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone giudicate non idonee o precluse dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

L'efficacia della presente ordinanza decorre dalla sua notifica.



Il Direttore f.f.  
Servizio Veterinario Igiene degli alimenti di origine animale  
(Paolo Demarin)

